M_D GCIV

prot. 52006 Div. 7

data 26/07/2011

PARTENZA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3^ Reparto – 7^ Divisione (ex 11^) - 2^ Sezione

Viale dell'Università, 4
00185 - Roma -

fax 06.4986.2585
rep3d7s2@persociv.difesa.it

A TUTTI GLI ENTI
LORO SEDI

e, p.c. OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: **Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del FUA della Difesa per l'anno 2011.**

- ********

In data 19 luglio 2011 è stata siglata, da questa Amministrazione e dalle OO.SS. nazionali aventi titolo, l'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2011. Com'è noto, tale Accordo sarà sottoscritto in via definitiva solo a seguito dell'avvenuta certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo, si ritiene utile segnalare di seguito le principali novità del testo appena siglato rispetto al precedente Accordo FUA per l'anno 2010, richiamando, per ciascuna di esse, l'argomento e l'articolo di riferimento.

- **Art. 4 - Posizioni Organizzative**

L'accantonamento per le Posizioni Organizzative per l'anno 2011 è di **€ 2.525.281,00** e il contingente resta fissato nel numero di **1.723** unità.

Si fa riserva di successiva, apposita circolare da parte di questa Direzione Generale.

- **Artt. da 5 a 8 - PPL, Turni e Reperibilità**

L'ammontare complessivo della spesa destinata a remunerare le Particolari Posizioni di Lavoro, i Turni e la Reperibilità è di **€ 16.100.000,00** al lordo degli oneri datoriali, che, suddiviso per le singole voci, dà luogo ai rispettivi accantonamenti di cui al **co. 1 dell'art. 5.**

Ai sensi dell'art. 5, co. 2 dell'Ipotesi di Accordo e nei limiti dei predetti accantonamenti, la Direzione Generale per il Personale Civile, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti, ha elaborato appositi elenchi contenenti le assegnazioni riconosciute a titolo di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità a ciascuno degli enti censiti.

Per quanto riguarda, in particolare, le **particolari posizioni di lavoro**, è opportuno segnalare l'introduzione, tra le figure già previste, di una specifica "indennità di cantiere per il personale impiegato nei Gruppi Genio Campali" di cui alla **lettera i) dell'art. 6, co. 1** dell'Ipotesi di Accordo nonché all'**allegato 9**. Tale indennità viene introdotta in via sperimentale nell'anno 2011.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo sarà istituito un apposito "tavolo tecnico" nell'ambito del quale si procederà, ai sensi del co. 4, art. 6, ad un riesame complessivo di tutte le indennità per particolari posizioni di lavoro.

Inoltre, in relazione in particolare all'indennità per sede disagiata - di cui alla lettera a) dell'art. 6 - ed all'indennità di mansione per centralinisti non vedenti - di cui alla lettera f) dell'art. 6 - si segnala l'introduzione, tra le eccezioni previste al comma 2 dei rispettivi allegati 1 e 6, a fronte delle quali non si determina alcuna decurtazione dell'effettiva indennità da corrispondere, dell'ipotesi di assenza dal servizio per **donazione di rene.**

In merito alle esigenze per **turni** e **reperibilità** si segnala il venir meno, ai fini delle assegnazioni da riconoscere, della differenza di disciplina operata ai sensi precedenti Accordi FUA tra servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza e servizi diversi o cd. "generici".

Pertanto le relative esigenze verranno soddisfatte nei limiti degli accantonamenti di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'Ipotesi di Accordo, mentre eventuali maggiori esigenze segnalate dagli enti in eccedenza rispetto ai suddetti accantonamenti potranno essere soddisfatte, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b, attingendo dalle risorse del Fondo Unico di Sede.

Come di consueto, la disciplina di dettaglio relativa alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità è contenuta negli allegati da 1 a 11 all'Ipotesi di Accordo (in particolare: dall'allegato 1 all'allegato 9 per le PPL, allegato 10 per i turni e allegato 11 per la reperibilità).

- **Artt. da 10 a 13 - Fondo Unico di Sede**

All'esito degli accantonamenti operati per finanziare le diverse voci che compongono il FUA dell'Amministrazione Difesa, residua la somma di **€ 33.840.530,71** da destinare **al Fondo Unico di Sede.**

Tale somma, ripartita per il numero di dipendenti in servizio presso l'A.D. al 1° gennaio 2011 dà luogo ad un importo "*pro capite* teorico" pari a **€ 1.124,08** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **€ 847,08** al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

Com'è noto, tale importo teorico, moltiplicato per il numero di dipendenti in servizio presso ciascun ente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, determina l'ammontare del Fondo Unico di Sede a disposizione del singolo ente.

I Fondi Unici di Sede così determinati, ripartiti tra tutti i dipendenti in servizio presso gli enti dell'A.D. nell'anno 2011 - sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione locale e pur sempre nel rispetto della disciplina generale dettata dall'Accordo sul FUA 2011 - danno luogo ad importi che, ragionevolmente, si discosteranno da quello "medio teorico" e differiranno da lavoratore a lavoratore sia a fronte delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia in ragione della diversa ripartizione tra le finalità di impiego effettuata da ciascun ente, sia, infine, alla luce delle differenziazioni determinate, tra lavoratori dello stesso ente, a seguito della misurazione e valutazione dell'apporto individuale espressi in relazione alla produttività progettuale.

Ai sensi di quanto disposto all'**art. 11** le parti rammentano che il **Fondo Unico di Sede** dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali ed individuano le seguenti finalità di utilizzo:

a. remunerare, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS;

b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;

c. compensare il lavoro straordinario, qualora le risorse di cui all'art. 30 del CCNL 16.2.1999 siano esaurite, nei limiti del 5% del FUS;

d. incentivare la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 70% del FUS.

Ferma restando la necessità di collegare le retribuzioni di incentivazione al conseguimento dei risultati, il titolare dell'ente procede, ai sensi dell'**art. 12**, alla loro corresponsione a conclusione dei processi di misurazione e valutazione della produttività progettuale resa nel 2011, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti nonché della misura dell'effettivo apporto della prestazione individuale.

Gli esiti di tali processi saranno espressi, purché positivi, da coefficienti di misurazione variabili da 1 a 1,5.

A titolo esplicativo si riporta di seguito un esempio che illustra l'iter logico-aritmetico da seguire nel calcolo delle singole quote FUS da erogare:

- Numero dipendenti = 5

- FUS dell'Ente = € 1000 (quota pro capite x numero dei dipendenti in servizio nell'ente: es. 200 x 5 = 1000)

- Valutazione della produttività progettuale e attribuzione dei coefficienti numerici:
dipendente n. 1 = 1,5
dipendente n. 2 = 1,1
dipendente n. 3 = 1,2
dipendente n. 4 = 1,4
dipendente n. 5 = 1,0

- valore medio di riferimento: FUS (€ 1000) / Somma dei coefficienti (1,5 + 1,1 + 1,2 + 1,4 + 1,0 = 6,2) = € **161,29**

- determinazione singole quote FUS:
dipendente n. 1 = 1,5 x **161,29 = € 241,93**
dipendente n. 2 = 1,1 x **161,29 = € 177,41**
dipendente n. 3 = 1,2 x **161,29 = € 193,54**
dipendente n. 4 = 1,4 x **161,29 = € 225,80**
dipendente n. 5 = 1,0 x **161,29 = € 161,29**

Analogamente a quanto già previsto dall'Accordo FUA 2010, il titolare dell'ente dovrà informare il dipendente interessato degli esiti delle suddette verifiche, attraverso forme di "comunicazione partecipativa" previste dal medesimo **art. 12, co. 1.**, così come si conferma, al successivo **articolo 13**, l'obbligo di informativa, a richiesta delle OO.SS. stipulanti gli accordi locali, circa i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

L'Ipotesi di Accordo sul FUA 2011 non prevede, peraltro, specifiche ipotesi di assenza dal servizio coperte da particolari garanzie, a differenza del CCNI sul FUA 2010 che non consentiva, in suddette fattispecie, di operare alcuna decurtazione sulle somme spettanti a titolo di FUS nei casi in cui, per la loro corresponsione, avesse concorso quale elemento di valutazione la presenza in servizio.

Tuttavia, alla contrattazione locale non è preclusa la possibilità di disciplinare quest'aspetto, purché nei limiti consentiti dall'art. 7, co. 5 del DLgs n. 165/2001 e nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 12 dell'Ipotesi di CCNI, vale a dire senza inficiare i presupposti dell'effettività della prestazione, del conseguimento di obiettivi assegnati e dell'adeguatezza dell'apporto del dipendente.

A differenza di quanto previsto dal CCNI sul FUA 2010, inoltre, per quanto riguarda le modalità di quantificazione di ciascun fondo locale avuto riguardo alle specifiche ipotesi di **assunzione di nuovo personale a seguito di concorso pubblico ovvero di transito all'impiego civile di personale militare,** l'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA per l'anno 2011 non contempla alcuna assegnazione di quote aggiuntive di FUS, che dovrà pertanto essere ripartito, nei limiti delle risorse assegnate, tenendo conto dell'eventuale incremento numerico determinato dal personale di nuova acquisizione.

Infine, per quanto riguarda gli **allegati all'Ipotesi di Accordo sul FUA 2011**, anche per

quest'anno le modifiche apportate rispetto al precedente Accordo sono riportate in grassetto al fine di facilitarne l'individuazione.

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale si invitano gli enti a definire, qualora non ancora effettuata, la contrattazione locale per la distribuzione del Fondo Unico di Sede 2011, salva restando l'eventualità di adeguamenti al testo dell'accordo sottoscritto in via definitiva, nell'ipotesi in cui quest'ultimo recepisca delle prescrizioni formulate dagli organi certificatori.

L'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA 2011, unitamente alla presente circolare, è pubblicata, come di consueto, sul sito www.persociv.difesa.it – area circolari ed altra documentazione.

p. IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Enrica PRETI)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO)